



# COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n. 1-3 – Tel. 0425-591130 – Fax 0425-591140 – Partita I.V.A. 01931960288 – Cod Fisc. 82001470283

**OGGETTO: CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - CIG 9038680AB0.**

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente atto che definisce le condizioni particolari di contratto e che sarà in seguito denominato "capitolato" ha per oggetto:

- a) la gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD), rivolto a tutte le persone in condizione di bisogno, residenti nel Comune di Masi;
- b) la gestione del servizio sociale professionale attraverso la figura dell'assistente sociale.

## **ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

1. Il contratto avrà la durata di tre anni dal 01.01.2022 al 31.12.2024 con opzione di rinnovo fino ad ulteriori tre anni. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 la durata dell'affidamento può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e alla naturale scadenza contrattuale dell'affidamento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara, l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare agli stessi patti e condizioni la prestazione del servizio per tutto il tempo necessario all'emanazione di un nuovo atto di affidamento. Il compenso sarà proporzionale al periodo di servizio prestato.

## **ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

1. L'importo presuntivo dell'affidamento diretto viene computato in € 21.994,00 annuali (iva al 5% esclusa), onnicomprensivo di ogni onere dovuto alla ditta affidataria, calcolato su n. 9 ore settimanali per l'assistenza sociale professionale moltiplicato per 52,1429 settimane e n. 12 ore per il servizio di assistenza domiciliare moltiplicato per 52,1429 settimane. L'importo è stato calcolato sulla base di un costo orario determinato in € 21,40 per l'assistenza sociale professionale e € 19,10 per l'operatore socio sanitario. Il numero delle ore previste per ogni tipologia di prestazione/attività deve considerarsi indicativo e potrà variare in relazione all'effettiva necessità riscontrata con riferimento ai casi presi in carico nell'arco della durata contrattuale, senza variazione delle condizioni contrattuali pattuite. L'importo complessivo presuntivo dell'affidamento diretto è, pertanto, pari a € 65.982,00 (iva al 5% esclusa). L'appalto non comporta rischi da interferenza e pertanto non è necessaria la presentazione del DUVRI. Nel costo totale del servizio sociale saranno comprese tutte le spese relative alla messa a disposizione di un'autovettura per le figure professionali sopra citate (inclusi il carburante, le assicurazioni e ogni eventuale danno causato dal conducente).

#### **ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO**

1. Destinatari del servizio sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Masi, con priorità di accesso alle fasce più deboli della popolazione (anziani, disabili, famiglie in condizione di svantaggio sociale, minori ) secondo obiettivi di tutela e prevenzione del disagio, assistenza per particolari condizioni di fragilità o esclusione sociale, sensibilizzazione su particolari problematiche, risposta a specifici bisogni.

2. L'accesso al servizio da parte dei destinatari può avvenire in modo spontaneo o su invio da parte di altri servizi.

#### **ART. 5 - FINALITÀ, OBIETTIVI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. Il servizio persegue la finalità di tutelare la dignità della persona, favorire la ripresa ed il mantenimento dell'autonomia della stessa o del nucleo familiare nel proprio ambiente di vita, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico e relazionale, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona. Le prestazioni dovranno essere svolte da n. 1 operatori di Assistenza domiciliare per il periodo di durata del contratto, per n. 12 ore settimanali complessive, determinate in ragione dell'avvicendamento delle richieste nel corso dell'appalto.
2. Eventuali aumenti di orari potranno essere concordati tra il Comune e la ditta, tenendo conto delle disponibilità di bilancio del comune e della operatività della ditta medesima e comunque non prima del formale impegno di spesa esecutivo.
3. Le prestazioni da effettuare e i comportamenti da seguire da parte degli operatori impiegati nel servizio di assistenza domiciliare, si articoleranno in concreto come segue:
  - a. Dare assistenza nel domicilio abituale e aiuto nei lavori domestici, quali il rigoverno delle stanze, la pulizia corrente, la preparazione di pasti, fare la cucina, lavare la piccola biancheria;
  - b. Provvedere alle commissioni, alle compere e spesa ordinaria su incarico degli utenti;
  - c. Provvedere al servizio di consegna o ritiro dalla lavanderia di indumenti, effetti lettereci, biancheria;
  - d. Prendere cura delle persone ammalate o convalescenti seguendole eventualmente anche in luoghi di cura ove fossero abbandonate e non godessero della presenza stabile o saltuaria dei famigliari;
  - e. Dare al medico segni per diagnosi da seguire, secondo le prescrizioni ricevute, prestazioni igienico- sanitarie quali frizioni, massaggi antidecubito, assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni farmaceutiche o altri servizi che non richiedono un titolo professionale specifico, nonché le prestazioni indicate alle lettere "h" e "i";
  - f. Accompagnamento dell'anziano, entro l'orario settimanale, presso servizi medici o riabilitativi, in centri diurni, in uffici ed enti, e in altri luoghi sempre che l'anziano abbia capacità di deambulazione;
  - g. Curare il collegamento con parenti e affini, con i vicini e i volontari e indirettamente rapporti umani, alleviando la solitudine e migliorando la qualità della vita degli interessati sotto il profilo psicologico sia come quello fisico, alimentare e organizzativo;
  - h. Dare aiuto alla persona su se stessa, alzarsi dal letto, pulizie personali, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione, aiuto nell'assunzione dei pasti;
  - i. Favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera: aiuto per una corretta deambulazione, aiuto per una giusta posizione degli arti invalidi in condizione di riposo, aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, etc.;

- l. Eventuale distribuzione quotidiana al domicilio dei pasti forniti da mensa convenzionata;
  - m. Partecipare periodicamente alle riunioni con l'assistente sociale per il monitoraggio dei servizi effettuati e per la soluzione di ogni problematica organizzativa e/o tecnica;
  - n. Mantenere con i colleghi un comportamento improntato alla collaborazione e alla correttezza ai fini di un efficace lavoro di gruppo;
  - o. Utilizzare tutti gli ausili necessari a garantire la salute propria e degli utenti, messi a disposizione dell'affidatario;
  - p. Comunicare preventivamente all'assistente sociale le uscite con l'utente e/o per l'utente oltre il territorio comunale;
  - q. Curare la propria formazione professionale permanente.
4. Il servizio sociale comunale decide in merito all'accesso, alla sospensione e alla cessazione del servizio di assistenza domiciliare per ciascun utente.
5. L'operatore economico affidatario dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto tra il singolo operatore e gli utenti. Anche in caso di sostituzione per malattia, ferie o altro impedimento di forza maggiore, dovranno essere rispettate le condizioni previste dal presente articolo.  
L'operatore economico affidatario si impegna a fornire l'elenco degli operatori che impiegherà nel servizio e dovrà provvedere a comunicare per iscritto ogni variazione a detto elenco, prima che detta variazione abbia luogo.
6. Il servizio sarà attivato dalla data di stipulazione del contratto o della comunicazione di avvio delle attività elencate nel presente capitolato; L'attività si svolge lungo tutto l'anno solare nel rispetto delle esigenze degli utenti.

## **ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE**

1. Il Servizio Sociale Professionale è un servizio essenziale, per come previsto dalle normative regionali e nazionali (L.328/2000 e L.r.22/86), finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini. Esso si propone quale "luogo di coordinamento degli interventi attivati dai servizi sociali comunali e dagli altri servizi territoriali e istituzionali (distretti socio sanitari, Scuole, Tribunali) al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, settorializzazione di risposte e migliorare l'efficacia delle prestazioni erogate" (art.22 L.328/2000) per rispondere alle esigenze e ai bisogni delle persone, nell'area delle responsabilità familiari, dei diritti dei minori, delle persone anziane, del contrasto alla povertà e dei disabili. Principi fondanti del Servizio Sociale Professionale oggetto del presente appalto sono:

- a) la personalizzazione degli interventi,
  - b) la non discriminazione,
  - c) la promozione dell'autodeterminazione,
  - d) l'astensione dal giudizio,
  - e) l'informazione e la partecipazione attiva al processo professionale da parte degli utenti,
  - f) la riservatezza ed il segreto professionale.
2. Gli obiettivi generali del servizio sono volti a garantire la capacità di azione dei singoli soggetti, delle reti e delle comunità locali nella soddisfazione dei bisogni. Gli obiettivi operativi perseguiti sono:
- a) la riduzione dell'emarginazione e della solitudine delle persone in genere;
  - b) la consapevolezza nei soggetti e nelle reti sociali dei bisogni e dei compiti da affrontare per ripristinare il benessere;
  - c) una maggiore partecipazione e disponibilità delle persone all'aiuto;
  - d) la maggiore connessione e coesione delle reti sociali;
  - e) il potenziamento quali-quantitativo delle reti sociali;

f) la riduzione delle situazioni di rischio e assenza di tutela.

3. Il Servizio offre la valutazione professionale del bisogno e la definizione di un progetto personalizzato, la presa in carico della famiglia o della persona e l'attivazione e l'integrazione dei servizi e delle risorse in rete;

In linea generale le prestazioni che il servizio sociale professionale deve assicurare sono le seguenti

- a) Sostegno alla famiglia;
- b) Assistenza e tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva;
- c) Sostegno e integrazione sociale dei cittadini anziani e di quelli disabili, soggetti a rischio di emarginazione;
- d) Prevenzione di situazioni individuali e collettive di disagio ed emarginazione sociale;
- e) Informazioni sui servizi e gli interventi attivi nel territorio;
- f) Presa in carico dell'utenza in condizioni di disagio/predisposizione piano d'intervento individualizzato;
- g) Integrazione scolastica degli alunni disabili;
- h) Interventi di accoglienza di Minori stranieri non accompagnati; il servizio, deve altresì garantire i seguenti interventi:
- i) Segnalare all'Amministrazione Giudiziaria tutte le situazioni che possono rilevarsi di pregiudizio per l'integrazione dei minori sotto l'aspetto materiale e psico-fisico nel contesto familiare e sociale;
- j) Collaborare con indagini, diagnosi e verifiche con i servizi minorili ove richiesto sia nella fase dell'istruttoria che nell'applicazione dei preavvisi e degli istituti giuridici disposti dagli Organi competenti (Giudice Tutelare, Tribunale dei Minori) a tutela dei minori a rischio nell'ambito delle competenze locali amministrative e civili nei confronti di minori imputati di reati nei procedimenti penali a loro carico;
- k) indagini sociali per l'erogazione di interventi e l'accesso a servizi e prestazioni;
- l) indagini sociali su mandato dell'Autorità Giudiziaria;
- m) Proporre l'affidamento familiare dei minori privi temporaneamente di idoneo ambiente familiare, curando il rispetto degli adempimenti sia per gli affidatari che per le famiglie di origine, dandone informazione all'autorità minorile competente;
- n) Collaborare nella predisposizione degli atti amministrativi per i quali è richiesta la sua competenza professionale nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti regolamenti disciplinanti la materia socio-assistenziale;
- o) Predisporre gli interventi di presa in carico, in stretta collaborazione con il CSM territorialmente competente, di soggetti affetti da disabilità mentale;
- p) Progettazione, realizzazione di tutte le progettualità previste nell'ambito del Distretto socio sanitario di riferimento;
- q) Valutazione, monitoraggio e verifica dei servizi socio assistenziali attivati in ambito comunale e di quelli ricompresi nel Piano di Zona del Distretto socio sanitario di riferimento;
- r) Partecipazione alle riunioni dell'Ufficio Piano del Distretto socio sanitario;
- s) Predisposizione di procedure e di attività necessarie ad accedere a finanziamenti e contributi nazionali e regionali;
- t) Ogni altra attività da ricondursi, ai sensi delle leggi e normative vigenti in materia di servizi socio assistenziali, nelle competenze del servizio sociale professionale;

## **ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La ditta affidataria dovrà organizzare il funzionamento dei servizi suddetti, svolgendo funzioni e compiti secondo gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Masi comunicati dal Settore Servizi alla Persona. In particolare la gestione dei servizi dovrà

garantire:

- a) Una qualità delle prestazioni determinata dalla presenza di operatori qualificati in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato;
- b) Una continuità nell'erogazione della prestazione, determinata dalla presenza degli stessi operatori assegnati al Servizio per tutto l'arco di tempo stabilito per l'affidamento dello stesso. A tal fine le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate esclusivamente per l'assenza del personale titolare, con decorrenza immediata e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare e comunicate formalmente al responsabile del Servizio.
- c) Una flessibilità d'intervento.
- d) Gli operatori dovranno fare riferimento, nello svolgimento della loro attività, al Referente comunale. I servizi dovranno essere organizzati nell'arco della settimana, nei giorni e con gli orari che verranno concordati con il Responsabile del settore Servizi alla Persona;
- e) La ditta affidataria, per il servizio di che trattasi, dovrà farsi carico dell'onere relativo agli spostamenti degli operatori sia nel territorio urbano che extraurbano per lo svolgimento delle attività e degli interventi connessi alla specifica professionalità ed alle specifiche competenze. A tal fine dovrà mettere a disposizione del servizio, e per tutta la durata dello stesso, un'autovettura, facendosi carico del costo della benzina, assicurazione, bollo auto, manutenzione. L'autovettura dovrà essere assicurata per garantire la guida agli operatori e quant'altro ritenuto necessario per il funzionamento ottimale del servizio.

#### **ART. 7 - PERSONALE**

1. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni indicate dal presente capitolato mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e di competenze tecniche adeguate alla tipologia di attività ed ai compiti richiesti. Nello specifico dovrà assicurare:

- a) n. 1 assistente sociale che dovrà garantire le prestazioni di servizio richieste per un numero complessivo di ore settimanali pari a 9 distribuite in modalità concordata con il Responsabile di Servizio e l'Amministrazione Comunale. Lo stesso, dovrà essere in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, ovvero laurea triennale e/o specialistica in Servizio Sociale ed iscrizione al relativo albo professionale;
- b) n. 1 operatore socio-sanitario – operatore addetto all'assistenza, che dovrà garantire le prestazioni di servizio richieste per un numero complessivo di ore settimanali pari a 12 distribuite in modalità concordata con il Responsabile di Servizio e l'Amministrazione Comunale. Lo stesso dovrà essere in possesso dei titoli richiesti dalla vigente normativa in materia (D.G.R. n. 3446/1986, L.R. n. 20/2001, D.G.R.V. n. 2230/2002 e D.G.R.V n. 3973/2002) di assistente domiciliare o di operatore socio-sanitario o di analoga qualifica attestata e/o riconosciuta da altre Regioni o Stati dell'Unione Europea, idoneo allo svolgimento delle prestazioni previste dal presente capitolato. Gli OSS, soprattutto se cittadini stranieri, devono possedere una buona conoscenza e padronanza della lingua italiana sia scritta che parlata.

2. Il personale è tenuto, inoltre, a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti sui dati sensibili. Per effetto dell'affidamento nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato né a tempo determinato né a tempo indeterminato viene instaurato con il Comune e il personale dell'aggiudicatario il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi pretesa che

possa essere in tal senso avanzata. Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'elenco del personale titolare, che andrà tempestivamente aggiornato ad ogni variazione, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae, nonché dell'elenco del personale di riserva incaricato delle eventuali sostituzioni con l'indicazione dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la rispondenza del personale indicato alle esigenze del servizio e ai requisiti richiesti dal presente capitolato. Ogni sostituzione potrà avvenire solo con operatori di pari qualifica e competenza e sarà, in ogni caso preventivamente comunicata per iscritto e /o per via telematica alla stazione appaltante. In ogni caso, dovrà essere garantita la sostituzione di personale che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

3. Il personale messo a disposizione dall'impresa dovrà essere capace, fisicamente idoneo e in possesso del certificato d'idoneità al servizio rilasciato dall'autorità sanitaria competente, in conformità alle norme vigenti, nonché delle ulteriori certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e prestazioni proprie del Servizio oggetto del presente affidamento.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEL PERSONALE**

1. Fermo restando l'obbligo dell'osservanza da parte dell'aggiudicatario di quanto stabilito nel presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e assicurativi, rimane inteso che la stazione appaltante è del tutto estranea alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicataria stessa e i singoli dipendenti/soci lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.

2. Resta inteso che i rapporti tra l'Aggiudicataria e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l'applicazione di istituti contrattuali migliorativi diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l'Azienda e i lavoratori. La Stazione appaltante ne rimane pertanto totalmente estranea.

3. La Ditta aggiudicataria è tenuta a impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.

4. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori;

6. L'aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto sopra prescritto, a richiesta dell'Amministrazione, con l'avvertenza che in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il contratto si risolverà di diritto.

7. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante.

8. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta affidataria.

9. La Ditta aggiudicataria è tenuta:

a) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti della stazione appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone;

b) a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle

prestazioni oggetto del contratto;

c) a garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative all'oggetto dell'appalto;

d) ad assicurare la continuità delle attività proprie del presente appalto con proprio personale nei casi di assenza temporanea o dimissioni del personale in essere;

e) a fornire ai propri operatori gli strumenti occorrenti per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste nel presente capitolato.

#### **ART. 9 - UTILIZZO DEI TIROCINANTI**

1.L'Affidatario del presente appalto potrà inserire, previa autorizzazione della stazione appaltante, tirocinanti nelle singole attività previste nel rispetto della normativa in materia.

2.Resta inteso che la Stazione Appaltante non ha alcun obbligo nei confronti dei tirocinanti non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività, dovessero subire o procurare ad altri. I tirocinanti non potranno essere considerati operatori, né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente in alcune attività.

#### **ART. 10 - DIRITTO DI SCIOPERO**

La ditta affidataria è tenuta ad assicurare, in caso di scioperi o assemblee sindacali, la continuità dei servizi, in quanto compresi tra i servizi pubblici essenziali.

#### **ART. 11 - CARTA DEI SERVIZI**

1.L'aggiudicatario è obbligato a presentare in fase di stipula del contratto la carta dei servizi come previsto dalla normativa vigente.

#### **ART. 12 - COMPITI DEL COMUNE**

2.Al Comune di Masi fa capo la titolarità del servizio e sullo svolgimento dello stesso esercita il controllo e la verifica.

3.Sul servizio svolto dall'Ente affidatario sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei Programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli del presente capitolato.

#### **ART. 13 - RISPETTO DELLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E MISURE ANTICOVID-19**

L'Operatore economico affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'Operatore economico affidatario assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso. L'Operatore economico affidatario si impegna ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e misure anticovid-19.

#### **ART. 14 - ASSICURAZIONI**

1.La ditta affidataria assume l'impegno a stipulare idonea assicurazione:

a) a copertura delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai propri

dipendenti, dagli utenti, dai non dipendenti che partecipano alle attività ed in ogni caso verso terzi con adeguato massimale;

b) a copertura degli infortuni che potessero derivare agli utenti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente appalto;

2. La ditta affidataria risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nella realizzazione delle attività e degli interventi propri dell'appalto e solleva la stazione appaltante da ogni controversia e responsabilità relativa.

3. L'aggiudicatario è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Dovrà, altresì, tenere indenne la stazione Appaltante per danni diretti ed indiretti che potranno accadere all'impresa derivanti da fatti colposi di terzi.

4. Copia delle polizze dovranno essere trasmesse al competente ufficio della Stazione Appaltante prima della stipula del contratto:

5. Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto.

#### **ART. 15 - MODIFICHE AL CONTRATTO PER ESIGENZE DEL COMUNE**

1. La Stazione appaltante avrà la facoltà di ridurre o aumentare il numero delle ore del servizio affidato, fino ad un massimo del 20% rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, dandone comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria e senza che la stessa possa avanzare pretese di sorta di indennizzo o risarcimento per l'attività svolta in meno o in più per la quale il pagamento del corrispettivo rimarrà vincolato alle ore di servizio effettivamente prestate. In tali casi il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale modifica a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Per le richieste di aumento di ore del servizio dovrà essere assunto apposito atto di impegno della spesa relativa.

2. Nel caso di mancata effettuazione di ore di lavoro per cause dipendenti dalla Ditta appaltatrice fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Capitolato qualora il fatto abbia prodotto l'interruzione del servizio o un danno all'utenza, verrà corrisposto un pagamento limitato alle ore di servizio effettivamente svolte.

3. Se le diminuzioni superano il 20% del monte ore potranno concordarsi nuove condizioni di equilibrio economico della gestione o la risoluzione del contratto.

#### **ART. 16 - CORRISPETTIVO**

1. Il Comune pagherà all'affidatario in soluzioni mensili posticipate, il corrispettivo così come risultante dagli esiti di gara. Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere previsto a carico della cooperativa e sarà liquidato mensilmente previa presentazione di fattura. Alla stessa, ai fini dell'attestazione della regolarità del servizio da parte dell'Ufficio del Servizio sociale e della successiva liquidazione, dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo con indicazione dettagliata:

a) delle ore effettivamente prestate da ogni figura professionale impiegata;

b) delle presenze, delle assenze e delle sostituzioni effettuate in conformità alle prescrizioni del Capitolato di appalto. Il pagamento verrà effettuato dalla stazione appaltante previa imprescindibile verifica della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Eventuali ritardi dei pagamenti, dovuti all'espletamento di formalità amministrative, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell'affidatario del servizio.

#### **ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Si precisa che l'aggiudicatario sarà soggetto alle disposizioni della Legge 136/2010, come modificata dal decreto legge 187/2010 convertito con modificazione dalla legge 217/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i pagamenti dovranno



essere effettuati esclusivamente con strumenti che consentano la perfetta tracciabilità delle operazioni: preferibilmente bonifico bancario o postale. A tal fine l'affidatario dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli estremi di uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare anche non esclusivamente al contratto oggetto del presente nonché le generalità e il codice fiscale di tutte le persone autorizzate a operare su tali conti.

#### **ART. 18 - PENALITA'**

1. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva la facoltà di applicare penalità, in caso di inadempienze, che potranno variare da € 500,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza ed alla recidiva.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta e trasmessa all'affidatario, con raccomandata A/R, che avrà dieci giorni di tempo per le proprie deduzioni e giustificazioni. Trascorso tale termine, l'importo sarà detratto dalla fattura del mese successivo o incamerato direttamente dalla cauzione, che dovrà essere ripristinata entro 15gg.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Comune si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, a solo giudizio insindacabile dell'Ente e con semplice comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:
  - a) quando l'appaltatore di fatto abbandona il servizio senza giustificato motivo; inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato o delle disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale inerenti il Servizio appaltato;
  - b) quando l'appaltatore subappalti tutto o in parte il Servizio;
  - c) qualora la Cooperativa affidataria non mantenesse, per tutta la durata del contratto, il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato;
  - d) qualora le prestazioni non fossero rispondenti, per qualità o quantità a quanto richiesto dal presente Capitolato, la Cooperativa affidataria sarà diffidata e, nel caso del ripetersi del mancato rispetto delle condizioni, si procederà alla risoluzione.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il diverso risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di Appalto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

#### **ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. E' fatto divieto alla ditta affidataria di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra l'Amministrazione Comunale di Masi e la Ditta aggiudicataria, sarà competente il Foro di Rovigo;

#### **ART. 22 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con

riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile e nel D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.2. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

**ART. 23 - VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE**

1.La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte della Cooperativa concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato.